



COMUNE DI RUDA  
Provincia di Udine

\*\*\*

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**  
**ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI**  
**OD ORDINANZE COMUNALI**

Approvato  
con delibera consiliare n. 78 del 27.12.2001

## **Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione alle disposizioni di regolamenti od ordinanze comunali, nonché per violazione di prescrizioni a titoli autorizzatori, non già regolate da altre fonti normative.

## **Art. 2 – VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI OD ORDINANZE COMUNALI**

1. Quando una specifica norma non disponga altrimenti, le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di cui all'articolo 1 (uno) del presente regolamento consistono nel pagamento di una somma di denaro da lire 48.814 (Euro 25) a lire 968.135 (Euro 500).
2. Le violazioni delle ordinanze contingibili ed urgenti sono punite ai sensi dell'art. 650 C.p..

## **Art. 3 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E GESTIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1. All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 1 (uno) del presente regolamento si procede con quanto previsto dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984 n.1, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla suddetta L.R. n. 1/1984.

## **Art. 4 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. A fronte delle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 (uno) del presente regolamento, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve la sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'art. 2 (due) del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 1/84.

## **Art. 5 – SANZIONI ACCESSORIE - REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel biennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
2. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta.
3. In caso di reiterazione la sanzione viene determinata tra lire 193.627 (pari a Euro 100) e lire 1.936.270 (pari a Euro 1.000). In caso di reiterazione viene altresì disposta, come sanzione accessoria, la sospensione dell'eventuale titolo autorizzatorio per un periodo compreso tra tre e venti giorni, da determinarsi con i criteri stabiliti dall'articolo 11 della Legge Regionale 17.01.1984, n. 1.

4. Dopo due sospensioni della stessa indole, che siano state comminate nell'arco temporale di 730 (settecentotrenta) giorni ed oltre alle sanzioni amministrative previste, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio ed alla chiusura della relativa attività.

#### **Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento della intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 (uno) del presente regolamento sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente regolamento, sono fatte salve le disposizioni emanate con i regolamenti e le ordinanze comunali attualmente in vigore.
4. Nei regolamenti ed ordinanze comunali attualmente in vigore i rinvii alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 106 e seguenti dell'abrogato T.U.L.P.C. approvato con Regio Decreto n. 383/1934 devono intendersi riferiti al presente Regolamento.